

IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA  
SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO	PRESIDENTE
DOTT. PIERLUIGI MELA	GIUDICE
DOTT. ENRICA BERTOLOTTO	GIUDICE rel.

nel proc. n. 11/17 C.P.  
ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161/VI, l.f. proposto dalla società IBP ENERGIA s.r.l. in data 16.10.2017, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, sig. Enrico Colombo, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13.10.2017 ex artt. 152 e 161, IV comma, L.F.;

sentita la relazione del Giudice Relatore;

ritenuta la competenza del Tribunale di Alessandria ex art. 161, comma 1, L.F. avendo la società ricorrente sede legale ed effettiva in Tortona (AL);

rilevato il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;

rilevato che non è stata allegata “ la situazione di periodo al 31.8.2017” menzionata nella determina ex art. 152 sopra richiamata, così come “la precedente delibera in ordine alla situazione economico- finanziaria e legale della Società ed alla nomina degli advisor legali e finanziari che evidenzia come la situazione di crisi finanziaria della società non potrà trovare una soluzione in termini ragionevolmente brevi”, pure menzionata nella determina ex art. 152 l.f. , documenti entrambi che appare necessario acquisire in atti;

verificata la produzione dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

riconosciuti i requisiti dimensionali per accedere alla procedura;

considerato che parte ricorrente non risulta aver depositato analoga domanda nell'ultimo biennio;

viste e ritenute fondate le ragioni addotte a sostegno della richiesta del termine massimo di 120 giorni, attese le dimensioni e la complessità della situazione del gruppo societario così come prospettate in ricorso;

ritenuto altresì necessario, attesa la complessità della fattispecie e le molteplici implicazioni e rapporti intercompany esistenti con le altre sette società del gruppo che hanno depositato contemporaneamente analoga domanda, che richiedono un indefettibile coordinamento tra tutte le procedure, nonché in considerazione della prospettata prosecuzione dell'attività d'impresa da parte di alcune, procedere alla nomina di un collegio composto da tre Commissari Giudiziali, con facoltà di operare anche disgiuntamente, e porre a carico della società i seguenti obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, commi sesto e ottavo, L.F.:

- deposito della situazione di periodo al 31.8.2017 e di una situazione patrimoniale aggiornata al 16.10.2017, entro il 15.11.17;
- deposito, a cadenza mensile, dal 15.11.2017 della situazione patrimoniale aggiornata della società;

- deposito con produzione separata, a cadenza mensile dal 16.10.17, della situazione finanziaria della società ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese;
- deposito, a cadenza mensile dal 16.10.2017, di una relazione dettagliata sulle operazioni e sugli interventi compiuti, a far data dal deposito/pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, per la ristrutturazione dell'attività aziendale;
- deposito, con periodicità mensile a decorrere dal 16.10.2017, di un prospetto relativo ai flussi mensili di cassa prospettati e concretamente realizzati dalla data di deposito/pubblicazione del ricorso;
- deposito, a cadenza mensile sempre dal 16.10.2017, di prospetti contenenti la proiezione mensile dei flussi di cassa per il mese successivo prodotti dalla continuazione dell'attività operativa e, alla scadenza di ogni mese, il consuntivo dei predetti flussi realmente prodotti;
- deposito, a cadenza mensile dal 16.10.2017, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso, rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;
- deposito, a cadenza mensile dal 16.10.2017, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;
- deposito, sempre a cadenza mensile dal 16.10.2017, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;
- deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente ai Commissari Giudiziali, che sono tenuti a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi, a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare anche in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma VII, L.F. e al pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda), nonché a comunicare senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari e dei quali vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni ex art. 165 l.f.;

P.Q.M.

fissa termine fino al 15.11.2017 per il deposito della situazione di periodo al 31.8.2017, di una situazione patrimoniale aggiornata al 16.10.2017 e della precedente delibera del Consiglio di Amministrazione sopra indicata;

fissa termine di giorni 120 ex art. 161, comma VI, L.F., a decorrere dal deposito del presente provvedimento;

nomina Commissari Giudiziali il dr. Piero Canevelli, il dr. Claudio Ferrario e il dr. Silvano Cremonesi, con facoltà di operare anche disgiuntamente e ai quali attribuisce un fondo spese di € 3.000,00 ciascuno, a carico della società ricorrente;

dispone a carico della società gli obblighi informativi di cui alla parte motiva.

Si comunichi

Alessandria, 24.10.2017

TRIBUNALE di ALESSANDRIA  
Depositato in questa Cancelleria

oggi

25 OTT. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dr. Antonello TRULLU

Il Presidente  
( dott. Caterina Santinello)

*Caterina Santinello*